

# COMUNE DI TRES

Provincia di Trento

Prot. n. 2205

Tres, lì 3 luglio 2003

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente concernente lo smaltimento degli involucri vuoti di prodotti fitosanitari e di concimi utilizzati nelle attività agricole.

## ORDINANZA

IL SINDACO

Premesso che:

- per effetto del combinato disposto dagli articoli 57 e 59 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10, l'impianto normativo provinciale in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato e aggiornato mediante il recepimento del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 e s.m. con l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 26 novembre 1998 n. 38 – 110 Lgs;
- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1998 n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" prevede nel titolo II una speciale disciplina sugli imballaggi di natura comunitaria, recante tra l'altro la definizione di imballaggio la specificazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio, gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori, il ruolo fondamentale della Pubblica Amministrazione e l'istituzione del Consorzio nazionale imballaggi;
- l'art. 39 comma 1 del D. Legs. N. 22 del 1997 nello stabilire che la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi e delinea il ruolo importante della Pubblica Amministrazione alla realizzazione di sistemi di raccolta differenziata dagli imballaggi primari prodotti dai consumatori domestici e di altre tipologie di imballaggio;
- considerato che l'art. 12 ter primo comma della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, come inserito dall'art. 48 della L.P. 20 marzo 2000 n. 3 "Misure collegate con la normativa di finanza pubblica per l'anno 2000" e rubricato "Rifiuti da attività agricole", dispone che con decorrenza dall'anno 2000 i comuni ovvero gli enti pubblici, le aziende speciali e le società ad influenza dominante comunale affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani eseguiranno, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs 05.02.1997 n. 22 la raccolta differenziata degli imballaggi primari costituiti dai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati nell'attività agricola;
- visto che l'art. 57 comma 2 della L.P. 14.04.1998 n. 5, secondo il quale i Comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri e di altre infrastrutture d'interesse locale, sia comunale che sovracomunale all'infuori delle previsioni ed ai criteri del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, funzionale alla raccolta anche differenziata, dei rifiuti urbani o al compostaggio, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio;
- considerato che nel Comprensorio la rete di CRM non è ancora completamente operativa;
- riconosciuto che stanno per iniziare le pratiche agricole che danno luogo alla produzione di imballaggi di prodotti fitosanitari, talché l'interruzione del relativo servizio di raccolta differenziata comporterebbe impropri conferimenti di involucri al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o abbandono degli stessi con pericoli o danni per la componente ambientale;
- constatata la necessità contingibile e urgente di provvedere a porre in essere speciali forme di gestione e smaltimento degli imballaggi primari costituiti dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari utilizzati nelle attività agricole tramite la localizzazione del deposito di conferimento in via alternativa e temporanea presso il punto organizzato IN LOCALITA' DONDOL presso IL DEPOSITO DELLA DITTA S.A.P.R.I. al fine di rimuovere possibili situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente che si potrebbero venire a creare per la mancata localizzazione di un centro di raccolta e conferimento;

Accertato che il ricorso temporaneo alle speciali forme di localizzazione gestione della raccolta differenziata degli imballaggi primari costituiti dai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati nelle attività agricole non producono conseguenza di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Visto l'accordo volontario ambientale per l'organizzazione della raccolta differenziata degli imballaggi primari costituiti dai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati delle attività agricole pubblicato sul B.U.R. n. 49/I – II del 26.11.2002;

Riconosciuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'esecuzione dei poteri attribuiti al Sindaco ai sensi dell'art. 91 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, posto che trattasi di problema igienico-sanitario e di protezione ambientale riguardante il territorio del Comune di TRES non fronteggiabile efficacemente con le ordinarie procedure in quanto momentaneamente in assenza di uno specifico centro di conferimento si assisterebbe al proliferare indiscriminato sul territorio comunale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, con conseguente pericolo per la salute ed il benessere della collettività oltre a un danno potenziale per la salubrità dell'ambiente;

Visti i pareri favorevoli dell'APPA e del Servizio Urbanistica;

Vista la nota del Dipartimento Ambiente PAT n° 1891 del 09.06.2003 in materia;

Visto l'art. 33 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L;

Visto l'art. 13 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e s.m.e i.;

ORDINA

1. per le motivazioni formulate in premessa del presente atto di individuare il centro di conferimento per la raccolta dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e dei concimi utilizzati nelle attività agricole nel punto organizzato presso IL DEPOSITO DELLA DITTA SAPRI IN LOCALITA' DONDOL.
2. di provvedere per il periodo di efficacia della presente ordinanza alla raccolta differenziata di cui sopra avvalendosi dell'A.M.N.U. Spa di Pergine come da contratto stipulato dall'Ente gestore Comprensorio Valle di Non, in osservanza delle disposizioni e criteri contenuti nello "Accordo di programma ambientale per l'organizzazione della raccolta differenziata degli imballaggi primari costituiti da contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati nelle attività agricole" pubblicato sul B.U.R. n. 49/I-II del 26.11.2002.
3. è fatto divieto di abbandono o di conferimento nei rifiuti urbani degli involucri vuoti di prodotti fitosanitari o di concimi utilizzati nelle attività agricole;
4. la presente ordinanza ha effetto per mesi sei dalla pubblicazione all'albo Comunale;
5. di notificare copia del presente provvedimento all'AMNU Spa di Pergine, al Consorzio Vasche SAPRI di TAIIO, al Comprensorio Valle di Non, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente Settore Tecnico;
6. contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da presentare entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 N. 1199);

IL SINDACO

